

CHIARIMENTO 2.

CON RIFERIMENTO A 5 QUESITI, DI SEGUITO RIPORTATI, POSTI DA DITTA IN MERITO AD ALCUNI CONTENUTI DEL DISCIPLINARE DI GARA, SI COMUNICA QUANTO SEGUE:

Quesito 1)

Al paragrafo 3 - Classificazione dei lavori è stata indicata, come unica categoria di lavori, la OG10, di cui all'All. A del D.P.R. 207/2010. Tale categoria, nel caso della procedura di gara indetta dal Comune di Morbegno, riguarda tuttavia i soli lavori afferenti gli impianti di illuminazione pubblica. I lavori oggetto della procedura paiono invece sussumibili non solamente nell'ambito suddetta categoria ma anche, quantomeno, all'interno delle categorie OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici) oppure OG11 (impianti tecnologici).

Si chiede pertanto, in alternativa:

- di voler provvedere a revisionare la classificazione dei lavori;
- di voler considerare il contenuto del paragrafo 3 come meramente indicativo, lasciando al concorrente la facoltà, comunque verificabile da parte della Commissione giudicatrice, del R.U.P. e del Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le rispettive competenze, di classificare diversamente le categorie dei lavori, con le relative classifiche, con ogni conseguenza in merito al possesso dei requisiti.

RISPOSTA

Si conferma che il possesso della categoria OG10 è considerata sufficiente al fine della realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

Quesito 2)

Si osserva inoltre come l'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, preveda che "I concorrenti, compreso il promotore, devono ... presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato ... la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità". Oggetto della progettazione tecnica eventualmente richiesta in sede di offerta di gara, secondo la normativa, sembrerebbero pertanto essere le sole, eventuali, varianti al progetto di fattibilità. Il Disciplinare, al contrario, richiede la presentazione di un livello progettuale definitivo (mutuando, parrebbe, la disciplina del cd. "appalto integrato", oggi abrogata, di cui al precedente Codice D. Lgs. 163/2006).

Si chiede conferma, pertanto, della precisa volontà da parte del Comune di Morbegno di ottenere, in sede di offerta di gara, un progetto di livello definitivo, con eventuali varianti.

RISPOSTA

Si conferma che in sede di offerta dovrà essere presentato un progetto definitivo con possibilità di varianti.

Quesito 3)

Per quanto concerne nello specifico il tema delle varianti rispetto al progetto di fattibilità presentato dal promotore, si segnalano alcuni passaggi non chiari alla scrivente ditta. Da un lato, il Bando di gara, al punto II.1.9), prevede l'ammissibilità di varianti. D'altro canto, il Disciplinare di gara prevede, nella parte dedicata ai "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", che "Non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni degli atti posti a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nel presente disciplinare". Tuttavia, nello stesso Disciplinare, a pag. 13, "Viene puntualizzato che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto".

Si chiede pertanto di voler precisare cosa sia qualificabile come variante, quali siano considerate ammissibili e in quali ambiti siano praticabili.

RISPOSTA

Si conferma che saranno ammesse varianti al progetto, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto. Dunque sono ammissibili soluzioni che non eccedano e non contrastino con l'oggetto dell'appalto.

Quesito 4)

Per quanto concerne la voce di calcolo sommario della spesa per la realizzazione dei nuovi punti luce, segnaliamo che l'importo indicato nel disciplinare (286.270,82 euro) è differente rispetto a quanto indicato nella proposta della scrivente (286.000,00 euro). Si prega di confermare che si tratta di un mero errore materiale e che, pertanto, l'importo da considerare è 286.000,00 euro.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

Quesito 5)

Per quanto riguarda l'esecuzione dei sopralluoghi, si prega di confermare che il sopralluogo di cui all'art. 8 del disciplinare sia obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.
